

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n.267

Si esprime:

Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE

DOTT.SSA FILMA DI TROLIO

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

Si esprime:

Per la regolarità tecnico-contabile: PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Giovanni Tassi)

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data 18-8-22 n.

Il Responsabile



COMUNITÀ MONTANA «SABINA»

IV Zona Regione Lazio - Poggio Mirteto

Decreto del Commissario

N. 37

DEL 26/07/2022

Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Esercizio finanziario 2021 –

Art. 193 – Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL COMMISSARIO

Con i Poteri del Consiglio

Premesso che

- Che con decreto N. 100047/2021 il Presidente della Regione Lazio ha provveduto a nominare il commissario di questa Comunità Montana ai sensi dell'art. 3 commi 126/127/127bis della L.R. 31/12/2016 n. 17 e ss.mm. e ii., nella persona del Sig Petrocchi Stefano;
- In base a tale normativa, il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la prosecuzione delle attività e-delle funzioni, svolgendo, tra l'altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi;
- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliere, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Visto l'articolo 147-ter comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il quale:

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

"[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]";

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che "[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]" giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, "la variazione di

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue

- in ambito al **rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio**, nel mese di Giugno 2022, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dalla normativa con decreto del Commissario n. 30 del 20/06/2022;
- Atteso che in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022 è stata prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2021 (parte vincolata) per vincoli derivanti da trasferimenti per € 89.000,00 e per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente per € 37.000,00,
- Quanto sopra esposto cumula al suo interno l'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 a natura "vincolata" per un importo complessivo di euro 126.000,00, come da prospetto sottostante:

	Rendiconto 2021	Utilizzo	Margine
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	690.248,28	126.000,00	564.248,28
Totale parte accantonata (B)	277.998,38		277.998,38
Totale parte vincolata (C)	275.286,92	126.000,00	149.286,92
Totale parte destinata (D)	12.000,00		12.000,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	124.962,98		124.962,98

- in ambito di **congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, si da atto che Il Bilancio dell'ente prevede solo trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione, e pertanto non è stato previsto alcun accantonamento a tale fondo. *(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa) (Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011);*
- In ambito alla congruità del **fondo garanzia debiti commerciali**, si da atto che l'Ente come certificato con Decreto n. 5 del 23/02/2022, non è soggetto all'obbligo di accantonamento in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018.
- in ambito di **controllo sugli equilibri finanziari**, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, data la situazione finanziaria accertata, non occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

Dato atto che come evidenziato nella relazione redatta dal responsabile del servizio finanziario, ai fini del mantenimento degli equilibri non occorre adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri o di variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con decreto del Commissario, con i poteri del Consiglio, n. 30 del 20/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Documento unico di programmazione (DUP), approvato con decreto del Commissario, n. 28 del 25/05/2022;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente,

Acquisiti

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere "favorevole" emesso dall'organo di revisione in data 25.07.2022 (PROT.1016 DEL 26/07/2022) allegato al presente atto;

DECRETA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- non si evidenziano situazioni che possano portare ad uno squilibrio nella gestione dei residui;
- il fondo crediti commerciali non risulta istituito in quanto l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento, in quanto rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 1 comma 859 e seguenti, della legge n. 148/2018;
- il fondo crediti di dubbia e difficile esazione non è stato stanziato in quanto le entrate dell'Ente sono costituite solo da trasferimenti da parte di altre amministrazioni ed entrate non soggette a svalutazione.

Il Commissario
(Stefano Petrocchi)

